

CONTABILITÀ

Risultato 2020 o deduzioni future: trade-off per i bilanci in chiusura

Si ottengono benefici diversi se prima della rivalutazione si ferma l'ammortamento

Alcune delle norme speciali non cambiano la percezione dei conti da parte di terzi

A cura di

Primo Ceppellini

Roberto Lugano



adobestock

Le società che si accingono ad approvare i bilanci 2020 dispongono di diverse norme di favore, ma nell'applicazione concreta di queste disposizioni devono tenere conto di una serie di aspetti critici.

Oltre al rinvio del termine di approvazione nei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articolo 106 del Dl 18/20), le altre disposizioni di interesse riguardano continuità aziendale e perdite,

imputazione degli ammortamenti e rivalutazione.

Continuità e perdite

Nella redazione dei bilanci si possono ignorare le fattispecie che mettono a rischio la continuità aziendale purché siano successive al 2019 (quindi legate all'effetto Covid-19); e, soprattutto, se il risultato del bilancio consiste in una perdita significativa, possono essere derogate le ordinarie disposizioni del Codice civile.

La perdita che supera il terzo del capitale, ma anche quella che lo riduce al di sotto dell'importo minimo legale, possono essere rinviate per la copertura nei cinque esercizi successivi. Il risultato negativo di bilancio comunque rimane, e la nota integrativa deve illustrare compiutamente la situazione e le scelte operate.

La valenza della norma riguarda quindi gli adempimenti, ma non cambia la percezione del bilancio da parte dei terzi (creditori, banche, e così via), che attiveranno di conseguenza i presidi di tutela dei loro interessi.

Ammortamenti 2020

La possibilità di non imputare in tutto o in parte gli ammortamenti del periodo (Dl 104/20) incide invece sul risultato del conto economico; ma anche in questo caso dal bilancio si potrà ricostruire agevolmente l'operato della società grazie alle informazioni della nota integrativa.

Va tenuto conto di due aspetti quantitativi rilevanti.

1. In primo luogo, se ipotizziamo che gli ammortamenti non imputati siano pari a 100, l'effetto migliorativo sul risultato di esercizio è inferiore, e precisamente pari a 72,1 per effetto del fatto che deve essere stimata anche la fiscalità differita (27,9) sulle poste non imputate civilisticamente ma dedotte fiscalmente (si veda anche la circolare Assonime n. 2 dell'11 febbraio 2021).

2. In secondo luogo, anche se letteralmente la norma richiede che venga vincolata una riserva di ammontare pari agli ammortamenti non imputati, sembra corretto concludere che la riserva vincolata dovrà essere pari a 72,1, considerato che l'ammontare complementare (27,9) risulta imputato al fondo per imposte differite. Questo secondo aspetto meriterebbe una conferma ufficiale.

La rivalutazione

Oltre ad alcuni problemi specifici dell'istituto della rivalutazione (si veda l'articolo a lato), deve essere preso attentamente in considerazione il tema della sovrapposizione tra la norma sugli ammortamenti e la possibilità di rivalutare le immobilizzazioni.

La sequenza corretta prevede prima il calcolo degli ammortamenti del periodo e solo successivamente la rivalutazione degli asset (articolo 7 del Dm 162/01; bozza documento interpretativo Oic 7). Di conseguenza, giunti al momento di determinare l'importo della rivalutazione applicabile a ciascun cespite, le imprese si troveranno di fronte a valori diversi a seconda del fatto che siano stati imputati o meno gli ammortamenti del periodo 2020.

A livello pratico, se si imputano gli ammortamenti a conto economico, il valore residuo del bene sarà inferiore, per cui l'adeguamento al suo valore attuale (cioè l'importo della rivalutazione) sarà più alto: si pagherà un'imposta sostitutiva più elevata, a fronte però della possibilità di dedurre maggiori ammortamenti fiscali in futuro. In termini concreti, gli ammortamenti del 2020 vengono prima dedotti quest'anno, poi assoggettati a rivalutazione con imposta sostitutiva, e tornano a essere deducibili alla fine del periodo di ammortamento.

Come dimostra a livello numerico l'esempio della tabella in pagina, nel caso contrario – ovvero di mancata imputazione degli ammortamenti – la deduzione fiscale del 2020 sarà la stessa, grazie a specifiche variazioni nelle dichiarazioni Irpef/Ires e Irap. Il valore residuo del cespite – proprio per la mancata riduzione dovuta agli ammortamenti dell'anno – sarà però superiore, e quindi l'importo della rivalutazione sarà ridotto in corrispondenza.

Questo significa che gli ammortamenti civilistici effettuati negli anni successivi saranno in parte la “ricaduta” di quelli non imputati nel 2020 (indeducibili) e in parte frutto della rivalutazione (deducibili).

Le imprese dovranno quindi valutare con attenzione il *trade off* tra le due alternative: migliorare il conto economico 2020 a fronte di minori deduzioni fiscali negli esercizi successivi, oppure imputare civilisticamente gli ammortamenti nel 2020 e dedurre fiscalmente maggiori importi in seguito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cura di

Primo Ceppellini

Roberto Lugano

modifiche in vista

Mancano ancora alcuni tasselli per rivalutare con certezza

Si attendono chiarimenti su fabbricati, immateriali e operazioni straordinarie

Per l'applicazione definitiva delle norme sulla rivalutazione mancano ancora alcuni chiarimenti su questioni particolari. Senza sottovalutare la possibilità che su alcuni aspetti, come il riallineamento e le regole sui beni immateriali non iscritti in bilancio, intervengano alcune modifiche normative nelle prossime settimane (si veda Il Sole 24 Ore del 12 marzo).

Fabbricati e aree sottostanti

In passato, la circolare 14/E/2017 si era riferita a fabbricati e aree sottostanti come «beni classificati in categorie omogenee differenti». Seguendo questa impostazione, si dovrebbe per coerenza concludere che la norma attuale consente la libera scelta di rivalutare uno solo dei due beni oppure entrambi.

Immateriali non in bilancio

Anche per i beni immateriali non iscritti in bilancio possiamo prendere spunto dalle precedenti versioni del provvedimento. In particolare, l'articolo 2 del decreto attuativo 162/2001 prevede che si intendono posseduti i beni immateriali completamente ammortizzati se essi sono ancora legalmente tutelati. Questa conclusione potrebbe essere estesa anche ai beni che non sono mai stati contabilizzati tra le immobilizzazioni: la situazione è del tutto analoga, in quanto nei singoli esercizi, anziché dedurre gli ammortamenti, le imprese hanno imputato al conto economico i costi di registrazione e di mantenimento degli *in tangible*. In senso favorevole si sono espresse la dottrina (ad esempio l'ultima circolare Assonime) ma soprattutto, a livello ufficiale - in relazione al *know how* - la Dre della Lombardia con la risposta a interpello 904-2406/2020 del 18 novembre 2020 (si veda l'articolo a pagina 18). Una conferma della Direzione centrale sarebbe quindi opportuna, tenuto conto che in passato vi erano state posizioni contrarie.

Operazioni straordinarie 2020

Se il disallineamento trae origine da operazioni straordinarie avvenute nel 2020, manca la sua evidenza nel bilancio 2019.

Secondo un'interpretazione letterale delle norme, si dovrebbe concludere per l'impossibilità di affrancarlo con la sostitutiva del 3%, ma esistono alcune considerazioni che potrebbero aprire uno spiraglio.

Per esempio, con riferimento alle fusioni di società già detenute nel 2019, vi è una tesi in dottrina che ha evidenziato che il disallineamento dei valori dovrebbe essere considerato già presente al 31 dicembre 2019 in un'ottica di consolidamento delle posizioni, attribuendo quindi il maggior valore della partecipazione ai beni presenti nel bilancio della società partecipata e poi incorporata. Quindi, seguendo questa tesi, si potrebbe utilizzare la normativa del riallineamento dei valori. Si tratta di una acuta e interessante interpretazione, che però dovrebbe essere confermata dall'agenzia delle Entrate.

Da un altro punto di vista, sempre riguardo alle ipotesi di fusione si potrebbe sostenere (come abbiamo già evidenziato in passato) che contabilmente l'allocatione del disavanzo è un'operazione che può avvenire dopo la rivalutazione e quindi, in questa ipotesi, si dovrebbe consentire il riconoscimento dei maggiori valori direttamente con la norma di rivalutazione. Il principio Oic 4 lascerebbe aperta questa possibilità: infatti, si è fatto presente (si veda l'articolo di Marco Piazza su Nt+ Fisco del 5 febbraio) che la rivalutazione dei beni dell'incorporata potrebbe rappresentare una "altra voce" del patrimonio netto, e quindi ridurre il disavanzo, aumentando il patrimonio netto da confrontare con il costo della partecipazione.

In pratica, procedendo prima con la rivalutazione dei beni dell'ex incorporata (ad opera della società risultante dalla fusione) e solo dopo all'imputazione del disavanzo residuo, il disallineamento da disavanzo sarebbe "sostituito" dalla rivalutazione. In questo caso la conferma di una simile possibilità dovrebbe arrivare da una interpretazione Oic, ad esempio nello specifico documento interpretativo della rivalutazione.

Le due strade evidenziate potrebbero raggiungere, se confermate, una soluzione valida per le operazioni di fusione e scissione, mentre rimarrebbe irrisolto il problema nel caso di conferimento di azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA